

STATUTO

DENOMINAZIONE – OBIETTIVI

Articolo 1

L'Associazione di promozione sociale A.I.R.M.T. (APS ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCHE METODO TERZI) nata nel 1995 per volere di Ida Terzi, ideatrice del Metodo, è un ente senza finalità di lucro che ha lo scopo di:

- 1) promuovere la conoscenza e la divulgazione del Metodo Spazio Temporale Terzi presso organismi pubblici e privati
- 2) formare operatori della riabilitazione, dell'educazione e della didattica
- 3) promuovere e coordinare lo sviluppo e la diffusione del Metodo Terzi, proteggendone l'originalità e tutelandone il codice etico e deontologico, anche mediante seminari di studio, conferenze e convegni, scambi con discipline affini, pubblicazione di testi e materiale utile alla promozione del Metodo, assistendo i propri soci nello sviluppo delle loro problematiche professionali
- 4) applicare il Metodo in area educativa/didattica ed in area riabilitativa (persone diversamente abili, soggetti con patologie e disturbi congeniti e/o acquisiti, cognitivi, sensoriali, neuromotori dell'età evolutiva o adulta)
- 5) promuovere la costituzione di un albo operatori e di un albo formatori e la formazione permanente degli iscritti agli albi. Sono operatori riconosciuti dall'Associazione coloro che hanno completato con successo l'iter formativo previsto per l'applicazione del Metodo e che sono pertanto in possesso del relativo attestato, riconosciuto dall'Associazione se accompagnato dal bollo associativo dell'anno in corso (persone in grado di operare seguendo le indicazioni del Metodo nella riabilitazione e nella didattica). Sono formatori riconosciuti dall'associazione coloro che hanno completato con successo l'iter formativo previsto per l'insegnamento del Metodo e che sono pertanto in possesso del relativo attestato, riconosciuto dall'Associazione se accompagnato dal bollo associativo dell'anno in corso (persone esperte del Metodo e in grado di gestire un corso di formazione).

L'Associazione non ha finalità di lucro, è aconfessionale e apolitica.

SEDE

Articolo 2

La sede dell'Associazione è a Monza.

TITOLARITA'

Articolo 3

L'Associazione è titolare della concessione didattica, attribuita ufficialmente da Ida Terzi il 3 luglio 1995 con atto notarile, repertorio n. 55383 dr. Mugione, registrato il 17 luglio 1995 presso l'Ufficio del Registro di Monza, del logo e del marchio, depositati in data 12/05/2005 presso la Camera del Commercio, dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura di Milano.

ENTRATE

Articolo 4

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali, da ogni altra elargizione fornita dai soci o da terzi e dalle entrate eventualmente derivanti dall'organizzazione di corsi, seminari, iniziative culturali e da quanto altro dovesse essere a qualsiasi titolo acquisito dall'Associazione e non esplicitamente destinato al Patrimonio.

PATRIMONIO

Articolo 5

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Il Fondo di Dotazione;
- beni mobili e immobili;
- donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

SOCI

Articolo 6

Sono soci coloro che ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale delibererà in merito. Il socio così ammesso dovrà provvedere al pagamento della quota associativa annuale, la cui entità viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Obblighi dei soci

Chiunque intenda diventare socio deve accettare e condividere quanto indicato nel presente statuto. L'Associazione è democratica e garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i soci maggiorenni il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Nel perseguire i suoi scopi, l'Associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e dei diritti inviolabili della persona.

Ai sensi dell'art. 24 C.C. e dell' art. 5, comma 4 – quinquies lettera f), D. Lgs. 460/97, la qualità di socio è intrasmissibile. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi a titolo prevalentemente gratuito.

Articolo 7

Sono diritti dei soci:

- partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, con diritto di voto;
- presentare richiesta di essere eletti alle cariche direttive, secondo le modalità e le proporzioni stabilite dal presente Statuto;
- proporre argomenti utili al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 8

La qualità di socio si perde per decesso, recesso volontario, decadenza, esclusione. I soci aderenti possono recedere senza oneri dall'associazione a mezzo comunicazione da far pervenire presso la sede entro il 30 Novembre di ogni anno.

In difetto, la partecipazione si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo ed i soci saranno tenuti al versamento della quota annuale. Il Consiglio direttivo può dichiarare decaduto d'ufficio il Socio che:
a) entro la data del 31 Dicembre dell'anno in corso non abbia effettuato il versamento della quota associativa;
b) non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

Il socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione all'Associazione. L'assemblea può dichiarare l'esclusione del socio per indegnità o per condotta immorale o non conforme all'attività dell'Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:

- a) non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
- b) svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione o abbia assunto posizioni o comunque manifestato pubblicamente opinioni incompatibili con le finalità e i programmi dell'associazione;
- c) si sia reso responsabile di atti lesivi, dell'integrità morale, ovvero che abbia nuociuto al prestigio o al decoro dell'associazione.

L'esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata dell'Assemblea per esporre in tale sede le proprie ragioni. L'Assemblea può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

Nel caso in cui il socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Comitato dei Garanti
- il Comitato Scientifico

ASSEMBLEA

Articolo 10

L'assemblea generale è composta da tutti i soci. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Essa inoltre:

- stabilisce gli indirizzi generali dell'associazione ed assicura che ad essa si conformi l'attività sociale;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi o riserve durante la vita dell'associazione (nel rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 28);
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 11

L'assemblea ordinaria e straordinaria sono convocate, in prima ed eventualmente in seconda convocazione, dal Presidente e comunicate almeno una settimana prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo posta, o telefax o trasmissione mail.

Articolo 12

L'assemblea può essere altresì convocata ad opera del segretario, su richiesta di almeno un decimo dei soci.

Articolo 13

Hanno diritto di intervento all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annua. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, con il limite di una delega per ogni socio.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente. Il Presidente dell'assemblea, direttamente o a mezzo dei propri incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa.

Per ogni adunanza viene redatto un verbale, a cura del Segretario. Ogni intervenuto ha diritto di far inserire a verbale un sunto del proprio intervento. A chiusura avvenuta, il verbale verrà trascritto sull'apposito libro verbali e sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante.

Articolo 15

Le assemblee si intendono validamente costituite se sono presenti almeno la metà dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero di soci in seconda convocazione e deliberano con la maggioranza dei presenti. Per la deliberazione di modifica dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è regolarmente convocata qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri scelti fra gli associati, i quali durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese analiticamente documentate eventualmente sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

Articolo 17

Ove si dovesse procedere nel corso del triennio, per qualsiasi causa, alla sostituzione di un consigliere, sarà nominato il primo dei non eletti. Ad esaurimento della lista dei non eletti il sostituto sarà nominato a maggioranza dagli altri consiglieri salvo ratifica da parte dell'assemblea alla prima adunanza successiva.

In caso di parità, prevarrà il voto del presidente o, in mancanza, del consigliere più anziano di età. Il consigliere così nominato scadrà alla fine del triennio insieme a tutti gli altri consiglieri.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto attribuito per legge o statuto all'assemblea. In particolare fissa le quote associative annue, predispone il bilancio consuntivo e preventivo, provvede ed emana i regolamenti interni dell'associazione, nel rispetto delle finalità dell'associazione stessa.

Articolo 19

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente o il Vice presidente lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, e comunque almeno una volta l'anno, per predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua mancanza dal Vicepresidente. La validità delle deliberazioni richiede la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è decisivo il voto del presidente o in sua mancanza del Vicepresidente. Di ogni riunione del Consiglio viene redatto un verbale, che deve essere trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente o dal Vicepresidente e dal verbalizzante.

Articolo 20

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione ed ha la firma sociale; in caso di grave impedimento il Consiglio può delegare altro consigliere a rappresentare l'Associazione. Il Presidente sovrintende alle esecuzioni delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e, in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salva ratifica di quest'ultimo nella sua prima successiva riunione.

Esercita le altre funzioni conferitegli dallo statuto.

Articolo 21

In caso di impedimento, per qualsiasi causa, del Presidente nell'esercizio delle funzioni ovvero in assenza, il Vicepresidente potrà agire in sua vece con i medesimi poteri.

Articolo 22

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi sociali, coadiuva il Presidente, compie gli atti di ordinaria amministrazione per i quali il Consiglio gli abbia delegato i poteri, è responsabile dell'archivio e controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione.

Articolo 23

Il Tesoriere, tiene i registri dell'Associazione è custode del patrimonio dell'associazione, ne esige le rendite, le quote, i contributi, esegue i pagamenti nei limiti predefiniti dal consiglio direttivo, e' responsabile dei pagamenti da lui stesso effettuati.

Articolo 24

Il Comitato dei Garanti, già eletto in prima istanza dal Consiglio Direttivo, è composto da tre a sette soci formatori. I membri sono nominati a vita se mantengono attiva la loro appartenenza all'associazione in qualità di socio. In caso di recesso l'elezione avverrà per cooptazione da parte degli altri membri del Comitato, con approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Comitato ha il compito precipuo di aggiornare il Metodo, in collaborazione col Comitato Scientifico, proteggendone l'originalità, garantendo che gli sviluppi applicativi, i contenuti dell'attività formativa ed editoriale rimangano consoni e coerenti con l'impianto concettuale della Fondatrice, rispettandone le caratteristiche sostanziali. Dovrà, quindi, vagliare ed approvare il programma dei Corsi e le pubblicazioni sul Metodo. Pertanto i membri del Comitato Garanti entrano a far parte di diritto del Comitato Scientifico.

Inoltre, stabilisce, in ottemperanza all'art. 1, le regole per le modalità d'accesso all'Albo dei Formatori e degli Operatori e provvede a validare gli Attestati sull'attività formativa effettuata. Il Consiglio Direttivo si deve

attenere alle decisioni del Comitato dei Garanti in merito alle competenze specifiche del Comitato dei Garanti stesso; questo a sua volta ha l'obbligo di comunicare le sue decisioni, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. In caso di mancanza di comunicazione da parte del Comitato dei Garanti, vale il silenzio assenso.

COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 25

Il Comitato Scientifico, previo concerto con il Consiglio Direttivo, ha il compito di:

a) promuovere la ricerca, la supervisione e lo studio delle problematiche cliniche e applicative inerenti il Metodo Terzi su tutto il territorio nazionale.

b) gestire la programmazione tecnico-scientifica, culturale dei corsi di formazione sul Metodo in collaborazione con i Garanti.

Il Comitato Scientifico sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo l'ammissione di nuovi membri scelti tra persone dotate di adeguate capacità e la sostituzione di eventuali membri dimissionari o definitivamente impossibilitati, chiamandone a far parte persone dotate di adeguate capacità.

Tali persone verranno dichiarate soci onorari.

Chiunque può chiedere di entrare a far parte del Comitato Scientifico, allo stesso modo è l'associazione stessa che può individuare nominativi di persone da sottoporre al Consiglio Direttivo e Garanti che potrebbero far parte del Comitato Scientifico per le caratteristiche di cui sopra.

BILANCIO

Bilancio preventivo e consuntivo

Articolo 26

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 31 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Avanzi di gestione

Articolo 27

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti non commerciali.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse connesse.

ALTRE SEDI

Articolo 28

L'Associazione potrà creare delle Sedi decentrate: la regolamentazione sulla composizione e sui rapporti tra la sede centrale e le sedi decentrate avverrà sulla base di un apposito regolamento, da approvare in sede di Assemblea generale. In tal caso, per lo svolgimento delle loro attività, le sedi dovranno uniformarsi alle linee guida definite dalla sede centrale

SCIOGLIMENTO E VARIE

Scioglimento

Articolo 29

A norma dell'articolo 21 del Codice Civile, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere l'eventuale patrimonio residuo ad altri enti non commerciali con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Legge Applicabile

Articolo 30

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rimanda a quanto normato dal Codice Civile, dalla Legge 383/2000, dalla Legge Regionale 5/2006 e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Principi Etici

Articolo 31

I soci dell'associazione devono:

1. rispettare i diritti e la dignità di tutti gli individui, in particolare delle persone trattate durante i corsi o durante la loro pratica professionale;
2. rispettare i diritti e la dignità dei loro colleghi, in particolare di coloro che partecipano alle attività di formazione didattica;
3. riconoscere alle persone trattate il diritto alla privacy e alla riservatezza, ed il diritto ad avere una informazione appropriata, sufficiente a consentire o negare il loro consenso informato;
4. rispettare il diritto alla privacy e alla riservatezza dei colleghi partecipanti alle attività di formazione didattica, permettendo loro di consentire o negare il loro consenso informato;
5. assumere le proprie responsabilità riguardo ai giudizi espressi durante lo svolgimento dell'attività professionale, avendo diritto alla propria indipendenza professionale ed autonomia.
6. essere responsabili della qualità e del contenuto dei corsi offerti;
7. informare correttamente le persone trattate e la comunità riguardo ai servizi forniti dai membri dell'Associazione, e non dare mai dare informazioni false, fraudolente o ingannevoli;
8. presentare solo i titoli che corrispondono correttamente al proprio stato professionale;
9. attenersi alle leggi e regole che governano la loro pratica professionale nelle nazioni in cui lavorano.